



a cura dell'Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

Udine, 3 aprile 2019

Assegno Nucleo Familiare: dal 1 aprile 2019 domande on line direttamente all'INPS da parte del lavoratore

A decorrere dal **1° aprile 2019** la procedura per richiedere gli assegni familiari Inps, da cartacea diventa esclusivamente telematica, utilizzando la nuova procedura e il modulo ANF/DIP SR 16 online (circolare INPS n. 45 d.d. 22 marzo 2019).

La nuova procedura riguarda i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo ed è subito applicata per la presentazione della domanda ANF assegni familiari validi **dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020**.

In caso di mancata presentazione della richiesta telematica da parte del lavoratore, il datore di lavoro non potrà anticipare il pagamento degli assegni per il nucleo familiare in busta paga e il lavoratore non avrà diritto al regolare pagamento dell'importo degli assegni familiari spettanti.

L'altra novità riguarda anche il calcolo dell'importo spettante che, sempre dal 1° aprile, sarà effettuato direttamente dall'Inps. Sarà carico del datore di lavoro o suo intermediario di recuperare tramite una specifica utility messa a disposizione sul Cassetto previdenziale aziendale gli estremi per il controllo e l'erogazione degli assegni.

Rimangono invariate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla liquidazione assegni nei casi previsti dalla legge: il soggetto interessato è tenuto a presentare specifica domanda di Autorizzazione ANF telematica all'INPS corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.

Modalità di presentazione della domanda - la nuova procedura

Il lavoratore dipendente dovrà inoltrare la domanda all'INPS mediante uno dei seguenti canali:

- accedendo al servizio on-line "ANF DIP" sul sito www.inps.it se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID almeno di Livello 2 o di Carta Nazionale dei Servizi;
- rivolgendosi ad un Patronato o ad intermediari dell'istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Dopo aver presentato l'istanza online, l'Inps si occuperà della definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta, individuando gli importi giornalieri e mensili spettanti.

L'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello "ANF/DIP", per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite dall'Istituto stesso.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modificano le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF DIP".

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all'Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale. Ai lavoratori di ditte cessate e fallite la prestazione familiare sarà erogata direttamente dall'Istituto (cfr. Circolare n. 136/2014).

(Fonti: Circolare Inps 22 marzo 2019 n. 45)